

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 586-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TAGLIAMONTE)

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Accettazione degli emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della Convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale, adottati dalla Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico sud-orientale nella sua 8^a sessione ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicembre 1985, e loro esecuzione

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - La ratifica della Convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale, è stata autorizzata con la legge 12 dicembre 1973, n. 1024.

La Commissione internazionale - istituita a norma della Convenzione anzidetta - per la pesca nell'Atlantico sud-orientale, nella sua 8ª sessione ordinaria tenuta a Tarragona il 12 dicembre 1985, ha adottato alcuni emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della Convenzione stessa.

Il disegno di legge in oggetto - che reitera l'analogo provvedimento presentato nella precedente legislatura - prevede l'accettazione e la piena ed intera esecuzione degli emendamenti che sono sostanzialmente finalizzati a permettere la partecipazione alla Convenzione di organizzazioni di integrazione economico-regionale, fra le quali la Comunità europea.

In base al Trattato di Roma, la Comunità europea possiede competenza esclusiva in materia di pesca, ivi comprese le relazioni esterne e la partecipazione a convenzioni internazionali. Essa, pertanto, è direttamente interessata ai lavori degli organi della Convenzione, aderendo alla quale assume gli stessi diritti e gli stessi obblighi delle altre Parti contraenti.

Da notare che, a norma del paragrafo 6 dell'articolo XVII, gli Stati membri della Comunità o quelli che vi avranno aderito, dopo che la Comunità stessa è divenuta Parte contraente, cessano di essere Parti della Convenzione, a seguito di notifica scritta al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Pertanto, la Commissione affari esteri all'unanimità raccomanda all'Assemblea la cele-re approvazione di questo disegno di legge.

TAGLIAMONTE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

2 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: ZECCHINO)

3 febbraio 1988

Con gli emendamenti proposti alla Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale si vuole consentire a tutte le organizzazioni di integrazione economico-regionale internazionali, fra cui la Comunità europea, di partecipare alla suddetta Convenzione. Tale obiettivo appare del tutto corrispondente ai principi dei Trattati istitutivi la Comunità ed in particolare alle previsioni degli articoli 38 e seguenti del Trattato di Roma.

Sul disegno di legge di ratifica la Giunta esprime, pertanto, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della Convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale (legge 12 dicembre 1973, n. 1024), adottati dalla Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico sud-orientale nella sua 8^a sessione ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo XIX della Convenzione.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.